

# **BGer 1A.75/2003 vom 7. November 2003**

Bundesgericht, 2003-11-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1A.75\\_2003](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.75_2003)

FR: TF 1A.75/2003 du 7 novembre 2003

IT: TF 1A.75/2003 del 7 novembre 2003

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 129 I 185 consid. 1, 128 I 46 consid. 1a e rinvi).

#### **E. 1.1**

La sentenza impugnata è una decisione cantonale di ultima istanza che nega ai ricorrenti un'indennità per espropriazione materiale derivante da una restrizione della proprietà fondata su una misura di natura pianificatoria secondo l'art. 5 cpv. 2 legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT). La sentenza può quindi essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo in base agli art. 34 cpv. 1 LPT , 97 cpv. 1 e 98 lett. g OG. Sotto questi aspetti, il gravame, tempestivo ( art. 106 cpv. 1 OG ), è pertanto ricevibile.

#### **E. 1.2**

Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento ( art. 104 lett. a OG ). Poiché l'istanza inferiore era un'Autorità giudiziaria, il Tribunale federale non può scostarsi dai fatti accertati, salvo ch'essi siano manifestamente inesatti o incompleti o siano stati constatati violando norme essenziali di procedura ( art. 105 cpv. 2 OG ; DTF 127 II 297 consid. 2a, 125 II 369 consid. 2d); esso non può vagliare nemmeno la censura di inadeguatezza, non prevista dall' art. 34 LPT (art. 104 lett. c n. 3 OG). Il quesito di sapere se sia dovuta un'indennità per espropriazione materiale attiene al diritto e il Tribunale federale lo esamina liberamente ( DTF 115 Ib 408 consid. 1b). Il Tribunale federale si impone però un certo riserbo quando devono essere valutate situazioni locali.

### **E. 2**

Il ricorrente, che riconosce - come ha invero accertato anche la Corte cantonale - lo stato fatiscente dell'edificio preesistente, sostiene di essere stato praticamente costretto a demolirlo completamente poiché l'Autorità cantonale ne aveva ammesso il mantenimento solo a titolo precario. Egli rileva inoltre che, in assenza del vincolo, non avrebbe costruito una nuova abitazione, più costosa e maggiormente arretrata dalla strada, ma avrebbe ristrutturato quella già esistente.

#### **E. 2.1**

Chi propone un ricorso di diritto amministrativo è tenuto, secondo l' art. 108 cpv. 2 OG , a esporre motivi e argomentazioni specifici (cfr. DTF 125 II 230 consid. 1c, 123 II 359 consid. 6b/bb, 118 Ib 134 consid. 2 e rinvi). Il libero esame delle lesioni del diritto federale, che compete al Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, non

libera il ricorrente dall'obbligo di presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione, con riferimento alle tesi espresse dalla precedente istanza: egli non può semplicemente opporre alle argomentazioni contenute nell'atto impugnato la sua versione, senza spiegare su quali punti esse violerebbero il diritto (sentenza 1E.11/2001 del 13 novembre 2001, consid. 3a, pubblicata in R DAT I-2002, n. 65, pag. 434 segg.; Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 e segg., pag. 114 segg.). Il ricorrente limitandosi in sostanza ad addurre il mancato riattamento del vecchio stabile, da lui inizialmente prospettato, non pone seriamente in dubbio gli accertamenti della Corte cantonale, né dimostra che i fatti posti a fondamento del giudizio impugnato sarebbero manifestamente inesatti o incompleti o sarebbero stati accertati violando norme essenziali di procedura ( art. 105 cpv. 2 OG ). Né egli si confronta con le puntuali argomentazioni contenute nel giudizio impugnato riguardo alla mancata realizzazione di un'espropriazione materiale, segnatamente per quanto concerne le caratteristiche del vincolo, la situazione dei fondi e le loro possibilità edificatorie.

### **E. 2.2**

La Corte cantonale ha accertato che il piano regolatore della strada cantonale Gordola-Agarone prevedeva in corrispondenza delle particelle litigiose una correzione del tracciato che, se realizzata effettivamente, avrebbe portato all'espropriazione formale di circa 150 m<sup>2</sup> di terreno e alla demolizione parziale del vetusto edificio preesistente, distante circa 2,50 m dal ciglio della strada cantonale; ha inoltre rilevato che il piano fissava una linea di costruzione alla distanza di 4 m dal bordo del previsto tracciato. I Giudici cantonali hanno poi stabilito che nel 1976 i fondi erano già edificati e che il piano regolatore stradale aveva sostanzialmente istituito un divieto di costruire nella fascia compresa tra il margine della strada esistente e la suddetta linea di arretramento e una proibizione di rinnovare e trasformare lo stabile preesistente; hanno rilevato che questa situazione non impediva al ricorrente di continuare a utilizzare l'immobile come prima, di eseguirvi lavori di manutenzione e di riedificare le particelle, se del caso chiedendo una deroga per sfruttare anche l'area interna alla linea di arretramento. I Giudici cantonali hanno in effetti considerato che il piano regolatore aveva comunque consentito al ricorrente di ottenere l'autorizzazione a costruire un nuovo edificio accostato alla parte anteriore del vecchio stabile, posta addirittura nel comparto interessato dall'allargamento del campo stradale e quindi dalla prospettata espropriazione formale. Questi accertamenti, non contestati dal ricorrente, sono stati eseguiti senza violare norme essenziali di procedura, non risultano manifestamente inesatti o incompleti e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale ( art. 105 cpv. 2 OG ). Essi permettono di ritenere che, come ha rettamente concluso la Corte cantonale, l'entrata in vigore del vincolo litigioso non ha seriamente impedito un'utilizzazione dei fondi conforme alla loro destinazione ed economicamente razionale, né ha quindi sottratto al proprietario facoltà essenziali derivanti dal suo diritto di proprietà (cfr., sulla nozione di espropriazione materiale, DTF 125 II 431 consid. 3a e rinvii).

### **E. 2.3**

D'altra parte, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la Corte cantonale ha tenuto conto della conformazione della particella n. YYY, che è scoscesa nella sua parte a monte, ma ha nondimeno rilevato che il proprietario poteva utilizzarla secondo la sua destinazione e in modo economicamente razionale, tant'è che, come si è visto, il fondo è stato adeguatamente riedificato nel suo settore a valle, in parte ove già sorgeva la precedente abitazione. Inoltre, restrizioni della proprietà derivanti da allineamenti stradali

comportano di massima un'espropriazione materiale solo quando il fondo sia ubicato completamente o per la maggior parte all'interno dell'arretramento stesso o quando tale linea lo tagli in modo da impedirne un'edificazione economicamente razionale ( DTF 110 Ib 359 consid. 2a, 109 Ib 116 consid. 3). Ora, queste condizioni non sono realizzate nella fattispecie, visto che il ricorrente ha tra l'altro potuto ottenere una deroga che gli ha permesso di costruire all'interno della linea di arretramento. Il quesito di sapere se una restrizione della proprietà costituisca un'espropriazione materiale non va d'altra parte esaminato in funzione della possibilità di realizzare un determinato progetto edilizio; occorre piuttosto esaminare complessivamente se e in quale misura le possibilità edificatorie del fondo siano pregiudicate dal provvedimento restrittivo ( DTF 114 Ib 305 consid. 2a). Il fatto che l'istante non sia stato autorizzato a completamente ristrutturare e trasformare la vecchia abitazione, ma l'abbia per finire demolita ricostruendone una nuova non è quindi decisivo, determinante essendo il fatto che i fondi potevano comunque essere utilizzati in modo ancora economicamente razionale, conformemente alla loro destinazione, ciò che si è poi anche realizzato.

### **E. 3**

Ne segue che, in quanto ricevibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ), mentre non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 159 cpv. 2 OG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.